

(N. 1056)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1950

Modifiche alle disposizioni sulla compilazione
e approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che l'esercizio delle assicurazioni sulla vita umana e delle operazioni di capitalizzazione non può attuarsi senza un particolare ordinamento tecnico dell'impresa assicuratrice, che si avvale, a tale scopo, dell'opera professionale di uno o più attuari. Fra i compiti che ad essi vengono generalmente affidati assume fondamentale importanza — ai fini del regolare funzionamento della gestione assicurativa — l'elaborazione del suo bilancio tecnico, la cui attendibilità dipende essenzialmente dalla esatta valutazione degli impegni assunti, sulla base delle ipotesi demografiche e finanziarie adottate dall'impresa.

È chiaro che la responsabilità professionale di tale valutazione incombe esclusivamente sull'attuario poichè nessun altro dirigente e amministratore delle Società — che non fosse per avventura in possesso della speciale pre-

parazione tecnica all'uopo necessaria — sarebbe in grado di controllare l'esattezza della valutazione stessa.

Purtuttavia tale responsabilità rimane circoscritta nel quadro dei rapporti interni della impresa, in quanto allo stato della legislazione vigente l'attuario si sottrae ad ogni giudizio o sanzione esteriore.

Vi sono poi enti di carattere previdenziale o mutualistico che, pure svolgendo un'attività prettamente assicurativa a favore dei propri soci o iscritti, procedono nella loro gestione con criteri del tutto empirici, senza far mai ricorso all'opera o al consiglio di un tecnico. È questo un pericoloso sistema di gestione, dal quale possono derivare seri inconvenienti se, come spesso si verifica, un errato indirizzo tecnico od un irregolare funzionamento dell'ente porta al fallimento dei suoi fini istituzionali: fallimento che, oltre ad arrecare grave

pregiudizio agli assicurati, contribuisce a diffondere nel pubblico la sfiducia ed a deprimere lo spirito di previdenza.

Appare pertanto ovvia l'opportunità di costringere tutti gli enti, che comunque svolgano attività assicurativa in relazione alla durata della vita umana o compiano operazioni di capitalizzazione, ad avvalersi dell'opera di un attuario, iscritto nell'albo professionale, per la valutazione dei loro impegni verso gli assicurati; il che può ottenersi obbligando detti enti a corredare i loro bilanci con una relazione, firmata dall'attuario stesso, nella quale siano esposti i procedimenti tecnici seguiti nella determinazione delle riserve matematiche e sia contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. Tale obbligo rappresenta infatti il mezzo più semplice ed efficace per promuovere un razionale riordinamento delle gestioni che non funzionino in modo regolare e soddisfacente. Si viene così indirettamente a rafforzare le garanzie che la vigente legislazione ha stabilito a favore degli assicurati ed a promuovere altresì il potenziamento degli enti assicurativi.

La necessità dell'obbligo in esame è avvertita anche per gli enti, comunque costituiti e denominati, che garantiscano prestazioni di carattere assicurativo in relazione alla durata della vita dei propri soci od iscritti oppure che corrispondano somme a termine differito poliennale o che conseguino titoli che importino detto diritto in corrispettivo del versamento di somme o contributi o del trasferimento di altre attività (articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598).

Tali enti debbono provvedere, ai sensi del citato decreto-legge, alla compilazione e presentazione di un bilancio tecnico.

Per tutti i menzionati organismi, in considerazione della modesta entità che presentano molti di essi, è opportuno conferire al Ministero dell'industria e del commercio la facoltà discrezionale di consentire che il bilancio tecnico, accompagnato dalla relazione dell'attuario, sia compilato ad intervalli poliennali anziché annualmente. Si rende possibile in tal modo di adeguare alle esigenze di ogni singolo caso particolare la frequenza con la quale dovrà provvedersi alla compilazione dei bilanci pre-

detti, evitando così che aziende di limitata possibilità finanziarie siano gravate da oneri eccessivi o comunque sproporzionati alla loro consistenza economica.

Con lo stesso provvedimento si è ritenuto inoltre di risolvere un altro notevole inconveniente da tempo segnalato dalle imprese assicuratrici.

L'articolo 36 della vigente legge sull'esercizio delle assicurazioni private, derogando all'articolo 154 del vecchio Codice di commercio, prevede per tutte le imprese di assicurazione il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.

Con ciò il legislatore ha riconosciuto la necessità, per le imprese predette, di una maggiore latitudine di tempo rispetto a tutte le altre società, per le quali il vecchio Codice di commercio fissava il termine di approvazione dei bilanci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed il nuovo Codice civile (articolo 2364) lo ha portato a quattro, consentendo peraltro che gli statuti possano protrarlo fino a sei mesi.

Nello stesso articolo 36 della vigente legge speciale viene inoltre data facoltà al Ministero dell'industria e del commercio di prorogare il predetto termine fino ad otto mesi per le imprese che esercitano esclusivamente la *riassicurazione*. Questa particolare norma è giustificata dalle specifiche esigenze delle imprese riassicuratrici le quali, come è noto, traggono la maggior parte degli elementi necessari per la formazione del loro bilancio da comunicazioni che debbono loro pervenire dall'estero.

Nel periodo prebellico era stata già avvertita l'insufficienza delle proroghe che possono concedersi ai sensi del citato articolo 36 tanto che, per adeguare la disposizione alle effettive necessità della riassicurazione, venne predisposto fin dal 1943 uno schema di provvedimento legislativo che peraltro non poté avere corso a causa dei noti eventi, inteso ad ampliare la durata massima della proroga che il Ministero può concedere alle società di riassicurazione portandola da due a cinque mesi.

Le disposizioni eccezionali emanate in materia di bilancio durante la guerra, per effetto delle quali tutte le società e gli enti di qualunque specie hanno potuto ottenere dai Tribu-

nali ampie proroghe del termine normale di approvazione e presentazione hanno fatto sì che per un lungo periodo la necessità di modificare la citata disposizione non sia stata avvertita, tanto più che fino al 1946 il lavoro delle imprese riassicuratrici si è svolto in condizioni del tutto eccezionali e nella pratica impossibilità di comunicare con molti Paesi e di raccogliere una gran parte dei dati occorrenti per la completa ed esatta formazione dei loro bilanci. Ma, con la cessazione delle norme speciali concernenti le proroghe accordabili dai Tribunali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra e col ritorno delle aziende alla normalità del loro funzionamento amministrativo, il problema ha riacquisito piena attualità, tanto più che le difficoltà già rilevate negli anni prebellici sono ora venute accentuandosi sotto l'influenza di vari fattori.

Appare quindi ovvia la opportunità di modificare il citato articolo 36 della legge sull'esercizio delle assicurazioni nei sensi sopra cennati e ciò anche allo scopo di meglio armonizzare la disposizione con la disciplina che ha introdotto in materia il nuovo Codice civile

(articolo 2364) che ha sostituito quella dell'abrogato Codice di commercio.

Un ulteriore perfezionamento che sembra necessario apportare alla disposizione in esame è quello inteso a stabilire per tutte le imprese assicuratrici e riassicuratrici l'obbligo di far coincidere l'esercizio sociale con l'anno solare. Tale coincidenza si verifica già, di fatto, per la quasi totalità delle aziende in questione, ma oltre ad eliminare le rarissime eccezioni ora in atto occorre evitare che altre ne sorgano in avvenire, le quali impedirebbero di raggiungere quella uniformità di funzionamento amministrativo che nelle società di assicurazione è indispensabile ai fini della vigilanza ministeriale.

Allo scopo infine di armonizzare con le modifiche predette i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni tributarie per le denunce annuali che le imprese debbono presentare agli uffici finanziari, è necessario rendere operative le proroghe eventualmente concesse alle società di riassicurazione anche agli effetti dei cennati termini fiscali.

A tali esigenze provvedono gli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione, firmata da un attuario iscritto nell'albo professionale, nella quale siano esposti i procedimenti tecnici seguiti nella determinazione delle riserve matematiche e sia contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti.

Dovranno altresì essere firmati da un attuario iscritto nell'albo professionale gli elaborati tecnici che le imprese stesse sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio ai sensi dell'articolo 19, nn. 3, 4, 5 e dell'articolo 25 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

All'obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo sono soggetti anche gli altri enti, comunque costituiti, ai quali siano applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, con le successive norme modificative ed integrative e che, in corrispettivo dei contributi riscossi dai propri soci od iscritti, assumano l'impegno di corrispondere, in relazione alla durata della vita degli iscritti medesimi, capitali o rendite di importo eccedente i limiti previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, oppure di versare somme a termine differito poliennale o di consegnare titoli che importino detto diritto.

Per gli enti contemplati dal presente articolo il Ministro per l'industria e il commercio può stabilire che la relazione dell'attuario sia presentata ad intervalli poliennali, anzichè per ogni bilancio annuale.

Art. 3.

L'articolo 36 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 475, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente decreto ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

« In deroga all'articolo 2364 del Codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione detto termine può essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle società interessate.

« Fermo restando il disposto dell'articolo 11, secondo comma, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, per il caso in cui in violazione della disposizione di cui al primo comma, il bilancio non venga chiuso entro il termine previsto dallo statuto, le società che abbiano ottenuto la proroga ai sensi del comma precedente e che non abbiano approvato il bilancio entro il termine prorogato, debbono in ogni caso presentare la dichiarazione, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, entro tre mesi dalla scadenza di questo termine.

« Agli effetti della mancata o tardiva dichiarazione si considera iscritto provvisoriamente a ruolo il reddito definitivamente accertato o accertabile per il secondo esercizio anteriore a quello cui la tassazione definitiva si riferisce ».

Art. 4.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui esercizio sociale, secondo le norme statutarie vigenti alla entrata in vigore della presente legge, non coincida con l'anno solare, provvederanno entro il 31 dicembre 1950 a modificare i loro statuti in conformità a quanto è disposto dall'articolo precedente.

L'esercizio sociale che avrà termine alla data predetta comprenderà, oltre all'intero anno 1950, anche il periodo compreso fra la chiusura dell'esercizio anteriore e il 31 dicembre 1949.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.